

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1997

Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente, ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'art. 8 del regolamento Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al riscatto degli anni di praticantato;

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il quale dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori finanziari;

Visti l'art. 8 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 5388 del 2 luglio 1991 e l'art. 13 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997, che prevedono, nell'ambito dell'albo dei promotori finanziari, l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione;

Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

**Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici
degli anni di praticantato**

1. Hanno titolo ad avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i promotori finanziari iscritti all'INPS i quali siano stati iscritti in qualità di praticanti promotori nell'apposita sezione dell'albo dei promotori finanziari così come previsto dall'art. 13 del regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione dell'8 aprile 1997.

2. La facolta' di riscatto puo' essere esercitata per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.

Art. 2.

Modalita' e termini di esercizio della facolta' di riscatto

1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario dell'INPS.
2. Il riscatto viene esercitato mediante presentazione di apposita istanza alla sede competente dell'INPS, corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in luogo di questa, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In via transitoria e per i periodi di praticantato esauriti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.

Art. 3.

Pagamento dell'onere di riscatto

1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione al versamento per l'intero periodo di praticantato, e proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
2. Il pagamento dell'onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera dell'INPS di comunicazione dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
3. A domanda dell'interessato, da presentare entro il medesimo termine di sessanta giorni indicato nel comma 2, il versamento dell'onere di riscatto puo' essere effettuato in non piu' di quattro rate semestrali, con la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso legale.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Treu

p. Il Ministro del tesoro

Pinza